

ACCORDO COMUNALE

Al sensi di quanto disposto dalla Legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni

Le Organizzazioni Sindacali della proprietà e degli inquilini convengono e stipulano il presente accordo.



CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Per ogni alloggio adibito ad abitazione principale può essere stipulato un solo contratto di locazione.

Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Mesola come suddiviso in aree omogenee.

I valori di oscillazione dei canoni di locazione ad uso abitativo per ogni area omogenea determinati come da tabella all. 1).

Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare sita nel Comune di Mesola è determinato sul canone medio all'interno della fascia d'oscillazione di cui al punto precedente, applicando i correttivi, come da modello di calcolo affitto all. 2).

Si stabilisce inoltre che, se il canone risultante dall'applicazione dei coefficienti è inferiore a quello della fascia precedente, si applica quello precedente e l'eventuale differenza verrà recuperata con gli ISTAT successivi.

I contratti avranno durata di 3 anni e si prorogheranno per altri 2 anni automaticamente in assenza di disdetta ed il canone di locazione dopo i primi 5 anni si proroga per altri 3 anni con il canone del contratto ultimo corrisposto.

Al contratto tipo si determina l'inserimento dei seguenti articoli:

- Qualora risultasse che i parametri adottati per la determinazione del canone di cui sopra non corrispondano al reale stato dell'immobile locato, le parti si impegnano ad accettare il canone che sarà determinato dalla Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica di cui al punto 19 del Contratto di Locazione a cui le parti potranno adire. Il canone indicato nel verbale conciliazione sostituirà quello indicato nel contratto, salvo accordo preventivo delle parti su di un canone di locazione inferiore rispetto a quello derivante dalle Tabelle, con conseguente dare e avere tra le parti rispetto alle somme di differenza tra il nuovo e il vecchio canone.
- In materia di suddivisione degli oneri le parti faranno riferimento all'allegato "G" sulle competenze di manutenzione con le integrazioni specificate nel 2° comma dell'art. 21 del contratto tipo.
- In presenza di abitazioni che per vetustà od altro hanno evidente necessità di interventi manutentivi, le parti possono concordare l'accettazione dello stato di fatto per quanto riguarda l'immobile, dietro un canone adeguato, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna dello stato dell'alloggio, salvo naturalmente che gli impianti, se esistenti, devono essere a norma di Legge.
- In caso di alloggio completamente arredato, il canone risultante dall'applicazione dei parametri di cui alle tabelle può essere aumentato di una percentuale massima del 25%, con valutazioni sul tipo di mobilio presente nell'immobile.
- E' istituita una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica il cui regolamento e funzionamento è parte integrante del presente accordo. Detta Commissione è istituita presso la sede del sindacato di categoria territoriale competente a cui il ricorrente si rivolgerà.
- Per l'interpretazione dei contratti e per l'esecuzione delle sue clausole, se l'esito della Commissione Stragiudiziale Paritetica non dovesse redimere le controversie, le parti devono rivolgersi all'Istituto della "mediazione".
- Se durante la locazione il Comune di Ferrara dovesse deliberare l'azzeramento dell'I.M.U. per i contratti concertati la metà della somma risparmiata dal proprietario sarà riconosciuta all'inquilino come acconto sul canone del mese successivo a quello della dichiarazione dei redditi.

Le parti stipuleranno i contratti di locazione utilizzando esclusivamente l'allegato contratto tipo che non può essere modificato eliminando clausole inderogabili o aggiungendone di peggiorative per il conduttore.


Al conduttore deve essere consegnata copia della tabella di calcolo del canone di locazione.

CONTRATTI TRANSITORI

Il presente accordo prevede che la durata delle locazioni non possano essere inferiori ad un mese e non superiori a 18 mesi.

Il contratto non è rinnovabile.

La transitorietà del contratto deve essere dettagliatamente motivata, pena la nullità del contratto stesso, o per esigenze del locatore o del conduttore ed individuate all'atto della stipula del contratto come di seguito specificate:



ESIGENZE DEL LOCATORE:

- A) Destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che contraggano matrimonio o inizino una convivenza di fatto o, raggiunta la maggior età ed autonomia economica, lascino l'abitazione della famiglia d'origine;
- B) Destinarlo ad abitazione propria, del figlio o dei parenti entro il secondo grado che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l'alloggio di servizio;
- C) Destinarlo ad esercizio della attività propria, del coniuge o dei/i figlio/i a seguito del conseguimento di titolo abilitativi al lavoro e/o professionale;
- D) Destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado per rientro dall'estero o da località in altri Comuni in cui risiedevano o trasferimento temporaneo, per comprovati motivi di lavoro o di studio o di salute o per necessità di assistenza a parenti entro il secondo grado;
- E) Destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado per ragioni di studio o di lavoro esclusivamente per gli immobili in località diversa da quella del locatore;
- F) Eseguire lavori di ristrutturazione sull'unità immobiliare per la quale ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o D.I.A.;
- G) Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente dichiarata nel contratto e documentata.



1) ESIGENZE DEL CONDUTTORE:

- A) Contratto di lavoro a termine o a tempo determinato o di studio se diverso dello studio universitario (vedasi specifica) in un Comune diverso da quello di residenza;
- B) Previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
- C) Trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
- D) Necessità di cure o di assistenza a familiari in località diversa dal Comune di residenza;
- E) Acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi;
- F) Ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione di residenza;
- G) Seconda casa, situata nello stesso Comune di residenza e con residenza effettiva nella prima casa, insieme al proprio nucleo familiare, esclusivamente per ragioni di svago, hobby, tempo libero;
- H) Campagna elettorale;
- I) Contratti a sfrattati con assistenza del Comune o per imminenti assegnazioni di alloggi E.R.P.

Per l'interpretazione dei contratti e l'applicazione dei parametri e suddivisione degli oneri e qualora l'esito della Commissione Stragiudiziale Paritetica non dovesse redimere le controversie, le parti possono rivolgersi all'Istituto della "mediazione".

Le parti stipuleranno i contratti di locazione utilizzando esclusivamente l'allegato contratto tipo che non può essere modificato eliminando clausole inderogabili o aggiungendone di peggiorative per il conduttore.

Al conduttore deve essere consegnata copia della tabella di calcolo del canone di locazione.



psicet
Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Ferrara
Corso Piave, 60 - 44121 Ferrara (FE)
Tel. 0532/777611 - Fax 0532/777625
E-mail: ferrara@psicet.it • G.F. 93025620381

UNION Casa

Uniat Ferrara
via Garibaldi, 42 - 44122 Ferrara
d. ca. Paolo Pagnipullini

CANONE AL MQ. UTILE/MESE RAPPORTATO ALLA SUPERFICIE

CENTRO (solo per Mesola e Bosco Mesola)

SUPERFICIE	FASCIA MINIMA	FASCIA MEDIA	FASCIA MASSIMA	GARAGE SINGOLO	GARAGE DOPPIO
fino a 35 mq.	6,00	6,50	7,00	35,00	50,00
da mq. 35,01 a mq. 60	5,50	6,00	6,50	35,00	50,00
da mq. 60,01 a mq. 100	5,00	5,50	6,00	35,00	50,00
superiore a mq. 100	4,50	5,00	5,50	35,00	50,00

ZONA PERIFERICA (Mesola, Bosco M. e tutte le frazioni)

SUPERFICIE	FASCIA MINIMA	FASCIA MEDIA	FASCIA MASSIMA	GARAGE SINGOLO	GARAGE DOPPIO
fino a 35 mq.	5,00	5,50	6,00	30,00	45,00
da mq. 35,01 a mq. 60	4,50	4,00	5,50	30,00	45,00
da mq. 60,01 a mq. 100	4,00	3,50	5,00	30,00	45,00
superiore a mq. 100	3,50	4,00	4,50	30,00	45,00

ZONA AGRICOLA (il restante territorio comunale)

SUPERFICIE	FASCIA MINIMA	FASCIA MEDIA	FASCIA MASSIMA	GARAGE SINGOLO	GARAGE DOPPIO
fino a 35 mq.	4,00	4,50	5,00	25,00	40,00
da mq. 35,01 a mq. 60	3,50	4,00	4,50	25,00	40,00
da mq. 60,01 a mq. 100	3,00	3,50	4,00	25,00	40,00
superiore a mq. 100	2,50	3,00	3,50	25,00	40,00

CALCOLO DELLA SUPERFICIE

APPARTAMENTO
BALCONI, CANTINE, TERRAZZE
SCALE INTERNE (PROIEZIONE)
SCALE ESTERNE
SOFFITTE
GARAGE CONDOMINIALE
GARAGE INDIVIDUALE

SUPERFICIE UTILE CALPESTABILE
SUPERFICIE AL 25%
SUPERFICIE UTILE CALPESTABILE
NON CALCOLABILI
SUPERFICIE AL 10%
CONSIDERATO POSTO AUTO
COSTO A PARTE

Va sottolineato che, in ogni caso, il canone risultante non può essere inferiore a quello della fascia precedente nella stessa zona.

Nel caso di canone inferiore, si applicherà il canone della fascia precedente che rimarrà invariato fino al recupero totale dell'ISTAT.



Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Ferrara
Corso Piave, 60 - 44121 Ferrara (FE)
Tel. 0532/777611 - Fax 0532/777625
E-mail: ferrara@sicet.it - C.F.: 93025620381

UNION CASO
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Unitat Ferrara
via Cavour, 121 - 44100 Ferrara
class. Tribunale Poggipollini

Handwritten signature



Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Ferrara
Corso Rinaldo, 60 - 44121 Ferrara (FE)
Tel. 0532/777611 - Fax 0532/777625
E-mail: ferrara@sicet.it - C.F.: 03025620381

Handwritten signature

Handwritten signature

Unità Ferrara
C.F. 03025620381
Handwritten signature

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 09/12/1998 n. 431

Il/I locatore/i

Signor, nato a il, residente
a Via nc, C.F.

CONCEDE IN LOCAZIONE

Al/Ai conduttore/i

Signor, nato a il, residente
a Via nc, C.F.

che accetta, per sé e per i suoi aventi causa, l'unità immobiliare ad uso abitazione principale posta nella città
di (prov.) Via nc., composta di vani
....., oltre cucina e servizi e dei seguenti elementi accessori:

ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE

N.C.E.U. di Ferrara Foglio Mapp. Sub. Cat. R.C. €

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SICUREZZA IMPIANTI

Secondo la legge n. 46/90 e successive leggi intervenute: dotazione di impianto di riscaldamento con C.T. e libretto di impianto rilasciato dall'installatore, a norma della legge vigente. Impianto elettrico a norma di legge.

- Impianto Termico, dotato di libretto d'impianto, messo a norma come da documentazione rilasciata dalla ditta
- Impianto Elettrico già esistente messo a norma come da dichiarazione rilasciata dalla ditta
- Impianto Idraulico privo di certificazione in quanto il fabbricato è di costruzione antecedente l'entrata in vigore della Legge 46/90;
- Attestato di Certificazione Energetica n. rilasciata da



in data

LA LOCAZIONE VIENE REGOLATA DAI SEGUENTI PATTI E CONDIZIONI:


1. Il contratto è stipulato per la durata minima di anni tre (3), dal al
e, alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo e senza che sia necessaria la disdetta per finita locazione, il contratto sarà prorogato di diritto di altri due (2) anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'unità immobiliare agli usi o effettuare sulla stessa le opere di cui all'art. 3 della legge 431/98. Alla scadenza della proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per la proroga del contratto a nuove condizioni o per la rinuncia al suo rinnovo, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei (6) mesi prima della sua scadenza. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisitato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 (dodici) mesi dalla data in cui ne ha riacquisitato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto ad un risarcimento in misura pari a trentasei (36) mensilità dell'ultimo canone di locazione. In ipotesi di caso fortuito o forza maggiore tale misura potrà essere ridotta.

2. Il conduttore ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, durante il rapporto di locazione, previo avviso da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al locatore almeno tre (3) mesi prima della cessazione del rapporto senza alcuna motivazione. In caso di assegnazione di un alloggio E.R.P. la disdetta va inviata almeno 2 (due) mesi prima, secondo la normativa Regionale in materia di ERP.

3. Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27/7/98 n. 342 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7/4/1978 n. 404.

4. Considerato che la superficie dell'alloggio è di mq., il canone annuo di locazione è risultato pari ad €. (.....) secondo i parametri stabiliti dall'accordo territoriale fra le OO.SS. più rappresentative della proprietà e dell'inquilinato depositato in data presso il Comune di Mesola: canone che il conduttore si obbliga a corrispondere al locatore (presso la sua residenza o sul suo c/e presso di) in 12 rate eguali di Euro ciascuna entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Il canone sarà aggiornato annualmente, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per la famiglie degli operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente, a mezzo richiesta scritta.

Il locatore può optare per la "cedolare secca" ex art. 3 D.L. 14/03/2011 n. 23, ovvero rinunciare nel corso del contratto; in quest'ultimo caso il canone rientrerà negli aggiornamenti ISTAT di legge, con l'onere da



entrambe le parti ed in ragione del 50% ciascuna al pagamento dell'imposta di registro e dei bolli conseguenti la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate.


5. Il pagamento del canone, degli oneri accessori e delle spese condominiali non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo, fatta salva la necessità manifestata di ottenere giustificazioni per quanto richiesto. Il mancato puntuale pagamento, anche di una sola mensilità del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce grave inadempimento del conduttore (fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della L. 392/78) e produce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..

6. Il conduttore è tenuto a consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, all'amministratore dello stabile nonché ai loro incaricati ove gli stessi n'abbiano ragione, motivandola, previo preavviso anche verbale.

7. Il conduttore dichiara di aver visitato la cosa locatagli, compresi gli impianti e di averla trovata in buono (sufficiente, scarso, mediocre) stato e adatta all'uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da questo momento (dal) custode della medesima. Il conduttore s'impegna ad eseguire l'ordinaria manutenzione dell'unità immobiliare, delle aree verdi e delle piante ivi esistenti, degli impianti tecnologici, oltre alla manutenzione annuale (pulizia) e prova di combustione biennale della caldaia termica ai sensi del DPR 412/93 ed a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, con esecuzione della manutenzione annuale. S'impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare le norme del regolamento dello stabile, ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come s'impegna ad osservare e a far osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore e ai suoi conviventi di compiere atti e tenere comportamenti che possano arrecare molestie agli altri abitanti dello stabile, modificare la destinazione d'uso, anche parziale, dell'unità immobiliare ed esercitare nella stessa attività incompatibili con l'uso abitativo o pericolose o antigigieniche: pena la risoluzione del contratto.

8. Il conduttore non potrà apportare nessuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti senza il consenso scritto del locatore. E' fatto assoluto divieto al subaffitto, totale o parziale, dell'unità immobiliare, alla cessione del contratto o al suo conferimento.

9. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivare a sé o ai suoi conviventi o a terzi a causa del comportamento proprio e dei propri



conviventi, nonché per fughe di gas, emanazioni nocive, incendio, allagamento, scoppio o altro, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

10. A garanzia della normale tenuta dell'unità immobiliare viene costituito un deposito cauzionale di Euro (.....), produttivo di interessi legali, che verranno corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno a sua richiesta.

Il deposito cauzionale sarà restituito entro 30 giorni dal termine della locazione e dalla riconsegna materiale dell'immobile, previa verifica dello stato di riconsegna dell'alloggio.

11. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine e per le forniture degli altri servizi comuni, per la tassa di raccolta rifiuti, per il passo carraio, nonché per i tributi sostitutivi ed indivisibili.

12. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere o locare l'unità immobiliare, il conduttore è tenuto a consentire la visita alla stessa unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore, con l'esclusione dei giorni festivi, previo avviso e accordo anche verbale.


13. Il locatore concede /non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile locato.

14. Il locatore concede /non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto.

15. Le spese di registrazione e i bolli del presente contratto e per le ricevute conseguenti e le spese per la stesura del contratto vanno suddivise in parti uguali. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto (anche annuale in mancanza della opzione della "cedolare secca"), comunicandone notizia al conduttore. Questi dovrà corrispondere la quota di spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto anche una delle Organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.

16. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l'immobile.

17. Le spese giudiziarie dello sfratto per morosità e per finita locazione, per l'esecuzione e per il recupero delle somme dovute al locatore, sono a carico del conduttore; quelle per licenza per finita locazione sono a carico del locatore.



18. Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali solamente in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di locazione (D.Lgs.196/2003).

19. Per dirimere ogni controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione del presente contratto, per l'applicazione dei parametri di cui al punto 4 e per l'individuazione della tipologia degli interventi manutentivi di cui all'accordo provinciale, richiamato al punto 21, le parti convengono di previamente accedere alla Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica, formata dalle OO.SS. sottoscrittrici del contratto tipo depositato presso il Comune di Mesola, secondo i contenuti inerenti l'art. 6, comma 2, del D. Interministeriale 30/12/2002 n. 10.774.

In caso di insuccesso le parti dovranno rivolgersi all'Istituto della Mediazione.

20. La richiesta di intervento della Commissione di Conciliazione suddetta non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

21. Per la ripartizione fra locatore e conduttore degli oneri accessori le parti fanno riferimento alla TABELLA "Oneri Accessori" dell'ALLEGATO G del Decreto Interministeriale sopra riportato come da integrazioni dell'accordo territoriale.

Per una più corretta e specifica applicazione della suddivisione degli oneri accessori le parti si avvarranno sia dell'accordo provinciale concordato fra le OO.SS. che hanno sottoscritto il contratto tipo depositato presso il Comune di Ferrara che degli usi locali. Per dirimere le controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione degli oneri accessori e per la loro ripartizione le parti convengono di previamente accedere alla Commissione di Conciliazione di cui al punto 19.

22. Per l'eventuale libretto di alloggio, da redigere in presenza di abitazioni che per vetustà o altro hanno evidenti necessità di interventi manutentivi, le parti possono concordare l'accettazione dello stato di fatto per quanto riguarda l'unità immobiliare locata, stabilendo un adeguato canone mediante la sottoscrizione del libretto stesso, fatto salvo, naturalmente, che gli impianti, se esistenti, devono essere a norma di Legge.

23. Qualunque modifica al presente contratto non può essere apportata e non può essere approvata se non mediante atto scritto (con l'assistenza delle OO.SS. sopra indicate, se presenti alla sua prima stipulazione) specificamente approvato nelle clausole modificate, pena l'annullabilità del contratto.

24. Per dirimere le controversie relative all'esecuzione del presente contratto e delle sue clausole (esclusi i procedimenti di licenza e sfratto per finita locazione o per morosità e le controversie di cui ai punti 19 e 21) le parti convengono di previamente esperire la procedura di mediazione di cui al D. Lgs. 4/3/2010 n. 28, il cui eventuale verbale di conciliazione verrà accettato e posto in applicazione senza remore. In caso di

mancata conciliazione le parti potranno rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

25. Il presente contratto è da considerarsi "nullo" se non esattamente conforme al contratto tipo depositato in Comune, oppure se modificato eliminando clausole inderogabili o aggiungendo clausole peggiorative per il conduttore.

Il conduttore dichiara di avere preso visione e ricevuto dal locatore copia dell'APE (certificato prestazione energetica).

Letto, confermato e sottoscritto.

Ferrara, li

Il Locatore

Il Conduttore

Criteria per la determinazione del canone concordato (scheda di calcolo consegnata a parte):

- Zona: Mq. - Condizionamento: - Ascensore: - Posto Auto: - Doppi Servizi: -
- Edificio fino a 4 unità: - Condominio Organizzato: - Verde Esclusivo: - Porta Blindata: - Doppi Vetri: - Riscaldamento: - Impianto Acqua: - Alloggio Antigenico: - Bagno completo e interno: - Manutenzione Alloggio:

- Hanno assistito le parti nella stesura del presente contratto di locazione le seguenti OO.SS. della proprietà e dell'inquilinato:

Timbro

Timbro

dell'Associazione della Proprietà

dell'Associazione dell'Inquilinato

(firma del rappresentante)

(firma del rappresentante)





Unisicet
 Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Ferrara
 Corso Piave/ 60 - 44121 Ferrara (FE)
 Tel. 0532/777611 - Fax 0532/777625
 E-mail: ferrara@sicet.it - C.F.: 93025620381

Handwritten signature: Giancarlo

Unità Ferrara
 via Orzoboni, 22 - 44122 Ferrara
 d. Sa. Paolo Magipollini
Handwritten signature
 Unità Ferrara
 via Orzoboni, 22 - 44122 Ferrara
 d. Sa. Paolo Magipollini
Handwritten signature

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO TRANSITORIA

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge n. 431/98

Il/la locatore/i

Signor, nato a il, residente
 a Via nc, C.F.

CONCEDE IN LOCAZIONE

Al/Ai conduttore/i

Signor, nato a il, residente
 a Via nc, C.F.

che accetta per se e i suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in
 composto da vani, oltre cucina e servizi e dei seguenti elementi accessori:

ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE

N.C.E.U. di Ferrara Foglio Mapp. Sub. Cat. R.C. €

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SICUREZZA IMPIANTI

Secondo la legge n. 46/90 e successive leggi intervenute: dotazione di impianto di riscaldamento con C.T. e libretto di impianto rilasciato dall'installatore, a norma della legge vigente. Impianto elettrico a norma di legge.

- Impianto Termico, dotato di libretto d'impianto, messo a norma come da documentazione rilasciata dalla ditta
- Impianto Elettrico già esistente messo a norma come da dichiarazione rilasciata dalla ditta
- Impianto Idraulico privo di certificazione in quanto il fabbricato è di costruzione antecedente l'entrata in vigore della Legge 46/90;
- Attestato di Certificazione Energetica n. rilasciata da
 in data

LA LOCAZIONE VIENE REGOLATA DAI SEGUENTI PATTI E CONDIZIONI:

1. Il contratto è stipulato per la durata di mesi dal al e cesserà

eli
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

inderogabilmente senza bisogno di disdetta. Nel rispetto di quanto previsto dall'accordo comunale depositato in data

presso il Comune di Mesola, il locatore dichiara la seguente esigenza:

.....

2. Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi dell'evento e della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata A.R. da inviarsi al conduttore nel termine di giorni 30 prima della scadenza del contratto.

In caso di mancato invio e/o del venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende riportato alla durata di cui all'art. 2 comma 1 Legge n. 431/98 (anni 4 + 4).

In ogni caso ove il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla scadenza e non adibisca nel termine di massimo 6 (sei) mesi dalla data in cui ha riottenuto la suddetta disponibilità agli usi espressamente dichiarati nel contratto, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione di cui all'art. 2 comma 1 Legge n. 431/98 o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell'ultimo canone pagato, oltre alle spese di trasloco, allacciamenti, ecc.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'accordo le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore ha necessità di abitare l'immobile per i seguenti motivi:

.....
.....

che documenta allegando:

.....


4. Il conduttore ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento del rapporto di locazione, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima senza motivazioni. Nell'ipotesi in cui il contratto venga ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della L. 431/98, i termini sono ricondotti a quanto previsto dallo specifico contratto.

5. L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e dai suoi aventi titolo.

6. Il conduttore non potrà né sublocare né dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare.

7. Considerando che la superficie dell'alloggio è mq. il canone annuo di locazione corrispondente è pari ad €

Secondo quanto stabilito dall'accordo territoriale depositato in data
presso il Comune di Mesola, il canone annuo applicato è pari ad € che



il conduttore si obbliga a corrispondere al domicilio del locatore in n. 12 rate uguali anticipate di €
entro il giorno cinque di ogni mese.


8. Il pagamento del canone, degli oneri accessori e delle spese condominiali non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo, fatta salva la necessità manifestata di ottenere giustificazioni per quanto richiesto. Il mancato puntuale pagamento, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore (fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 392/78) e produce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C.

9. Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, all'amministratore dello stabile nonché ai loro incaricati ove gli stessi n'abbiano ragione, motivandola.

10. Il conduttore dichiara di aver visitato la cosa locatagli, compresi gli impianti, e di averla trovata adatta all'uso convenuto e, così, di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore s'impegna all'ordinaria manutenzione annuale dell'immobile e degli impianti ed alla prova di combustione biennale della caldaia termica ai sensi del D.P.R. 412/93 ed a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta con esecuzione della manutenzione annuale e la prova di combustione della caldaia. S'impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile, ove esiste, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come s'impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore e suoi conviventi di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile, modificare la destinazione d'uso, totale o parziale, dell'immobile, ed esercitare nello stesso attività incompatibili con l'uso abitativo, o pericolose o antigieniche: pena la risoluzione del contratto.

11. Il conduttore non potrà apportare nessuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. E' fatto assoluto divieto di subaffitto totale o parziale dell'immobile, cessione del contratto o suo conferimento.

12. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivare a lui o ai suoi conviventi o a terzi dal comportamento proprio e dei propri conviventi, nonché per fughe di gas, emanazioni nocive, incendio, allagamento, scoppio o altro, nonché per interruzioni



incolpevoli dei servizi.

13. A garanzia della normale e regolare tenuta dell'immobile, viene costituito un deposito cauzionale di €
produttivo d'interessi legali che verranno corrisposti al conduttore al termine della
locazione.

14. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell'acqua
nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alle
forniture degli altri servizi comuni, la tassa raccolta rifiuti, per il passo carraio, nonché per i tributi
sostitutivi ed indivisibili.

15. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere o locare l'unità immobiliare, il conduttore dovrà consentire
la visita all'unità immobiliare una volta la settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi,
previo avviso e accordo.

16. Le spese di bollo per il presente contratto, per le ricevute conseguenti e le spese per la stesura del
contratto vanno suddivise in parti uguali. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto,
comunicandone notizia al conduttore.

Questi corrisponderà la quota di spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del
contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.

17. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della
competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o
comunque detenga, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

18. Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in
relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs.196/2003).

19. Per dirimere ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione del presente
contratto, per l'applicazione dei parametri di calcolo del canone di cui al punto 7 e per l'individuazione della
tipologia degli interventi manutentivi di cui all'accordo provinciale richiamato al punto 21, le parti
convengono di previamente accedere alla Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica, formata
dalle OO.SS. sottoscrittrici del contratto tipo depositato presso il Comune di Mesola, secondo i contenuti
inerenti l'art. 6 del D. interministeriale 30/12/2002 n. 10.774. In caso di insuccesso le parti dovranno
rivolgersi all'Istituto della Mediazione.

20. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni
contrattuali.

aut.
R. G. G. G. *SM* *D*

21. Per la suddivisione degli oneri accessori le parti fanno riferimento alla tabella "Oneri Accessori" allegato G Decreto 30/12/202 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 431/98 come da integrazione dell'accordo territoriale.

22. L'eventuale dichiarazione sullo stato dell'alloggio, redatta in presenza di abitazioni che per vetustà od altro hanno evidenti necessità di interventi manutentivi, le parti possono concordare l'accettazione dello stato di fatto per quanto riguarda l'immobile stabilendo un adeguato canone. Fatto salvo naturalmente, che gli impianti, se esistenti, devono essere a norma di Legge.

23. Qualunque modifica al presente contratto non può avvenire e non può essere approvata se non mediante atto scritto (con l'assistenza delle OO.SS., se per il contratto originario esse avevano assistito le parti).

24. Per dirimere le controversie relative all'esecuzione del presente contratto e delle sue clausole (esclusi i procedimenti di licenza e sfratto per finita locazione o per morosità e le controversie di cui ai punti 19 e 21) le parti convengono di previamente esperire la procedura di mediazione di cui al D. Lgs. 4/3/2010 n. 28, il cui eventuale verbale di conciliazione verrà accettato e posto in applicazione senza remore. In caso di mancata conciliazione le parti potranno rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

25. Il presente contratto è da considerarsi "nullo" se non esattamente conforme al contratto tipo depositato in Comune, oppure se modificato eliminando clausole inderogabili o aggiungendo clausole peggiorative per il conduttore.


Il conduttore dichiara di avere preso visione e ricevuto dal locatore copia dell'APE.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ferrara, li

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE



Criteri per la determinazione del canone concordato (consegnato a parte calcolo del canone):

Zona: Mq. - Condizionamento: - Ascensore: - Posto Auto: - Doppi Servizi: -
Edificio fino a 4 unità: - Condominio Organizzato: - Verde Esclusivo: - Porta Blindata: - Doppi
Vetri: - Riscaldamento: - Impianto Acqua: - Alloggio Antigenico: - Bagno completo e
interno: - Manutenzione Alloggio:

Allegato G

TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

AMMINISTRAZIONE

Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	

ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni		C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L	
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L	
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione		C
Ispezioni e collaudi		C

AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)	L	
Manutenzione ordinaria		C
Imposte e tasse di impianto	L	
Forza motrice		C
Ricarico pressione del serbatoio		C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori		C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione		C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme		C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L	
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni		C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L	
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili		C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA

Installazione e sostituzione degli impianti	L	
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il controllo pressione caldaia		C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale		C
Letture dei contatori		C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua		C

CCM

IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria	L	C
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)		C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)		C

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell'impianto	L	
Acquisti degli estintori	L	C
Manutenzione ordinaria		C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi		C

IMPIANTO TELEVISIVO

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato	L	C
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato		C

PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	C
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico		C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L	C
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari		C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L	
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti		C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L	C
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni		C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni		C
Installazione e sostituzione di serrature	L	C
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati		C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	L	
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo		C
Tinteggiatura parti condominiali (ingresso / scale ed altro)	L 50%	C 50%

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L	C
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti		C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario		C
Rifacimento di chiavi e serrature		C
Tinteggiatura di pareti con particolare riguardo alle "muffe"		C
Sostituzione di vetri		C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico		C

Verniciatura di opere in legno e metallo L C
 Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento L

PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da CCNL L C
 10% 90%
 Materiale per le pulizie C
 Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel CCNL L C
 10% 90%
 Manutenzione ordinaria della guardiola L C
 10% 90%
 Manutenzione straordinaria della guardiola L

PULIZIA


Spese per l'assunzione dell'addetto L
 Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da CCNL L C
 Spese per il conferimento dell'appalto a ditta L C
 Spese per le pulizie appaltate a ditta L C
 Materiale per le pulizie L C
 Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L C
 Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia L C
 Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie L C
 Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti L C
 Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva L C
 Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L C
 Sacchi per la preraccolta dei rifiuti L C

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso L C

LEGENDA

L = Locatore
 C = Conduttore



Uniot Ferrara
 via C. Bevilacqua, 44121 Ferrara (FE)
 tel. 0532/777611 - fax 0532/777625
 e-mail: uniot@uniot.it



Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Ferrara
 Corso Piave, 60 - 44121 Ferrara (FE)
 Tel. 0532/777611 - Fax 0532/777625
 E-mail: ferrara@sicet.it - C.F.: 93028020301

Uniot Ferrara
 [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PARITETICA
formata dalle OO.SS. ASPPI, SUNIA, UNIAT, SICET, UNIONCASA
a norma dell'art. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti 30/12/2002 n. 10774



REGOLAMENTO

Art. 1

Le OO.SS. ASPPI, SUNIA, UNIAT, SICET e UNIONCASA costituiscono con questo atto la **Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica**, prevista dall'art. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 dicembre 2002 n. 10774 per la composizione amichevole delle controversie insorgenti fra locatore e conduttore in merito sia all'interpretazione delle clausole contrattuali che per l'applicazione dei parametri stabiliti dall'accordo territoriale fra le stesse OO.SS., depositato presso il Comune di Mesola, così come previsto per i contratti di cui all'art. 2, comma 3, legge 09/12/1998 n. 431, ed anche per la ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore di cui alla TABELLA "Oneri Accessori" dell'Allegato G del Decreto Interministeriale 30/12/2002 n. 10774 ed in applicazione della suddivisione degli stessi "oneri accessori" inserita nell'accordo provinciale concordato dalle suddette OO.SS. e depositato unitamente al sopra indicato contratto di locazione concordato.

Art. 2

La Commissione è composta da due membri, uno per la proprietà ed uno per l'inquilino, esperti della materia locatizia, nominati quali loro rappresentanti dalle OO.SS. firmatarie dell'Accordo depositato presso il Comune di Mesola in data, incaricate dalle parti alla composizione della vertenza, oppure che hanno prestato assistenza alle parti all'atto della stesura del contratto di locazione o che comunque sono incaricate dalle parti ad assisterli.

Art. 3

I due membri, nominati come all'art. 2, devono previamente impegnarsi formalmente a presenziare alle riunioni fissate per la comparizione delle parti e ad osservare i principi della massima obiettività, correttezza e del segreto d'ufficio.

Art. 4


Le OO.SS. incaricate indicano di comune accordo il Presidente della Commissione che avrà la sola funzione di convocare le parti, i loro eventuali assistenti ed i membri nominati per le riunioni, di coordinare i lavori e per la redazione del verbale, lasciando le decisioni ai soli membri nominati per la Commissione. Si stabilisce che venga versato dal ricorrente un compenso simbolico, pari ad €. 25,00 per la prima riunione, sia per ogni membro della Commissione che per il Presidente. Nell'eventualità che le parti chiedano la convocazione di altri incontri oltre la prima riunione, le parti presenti si impegnano a corrispondere in via solidale ai membri della Commissione ed al Presidente un compenso simbolico pari ad Euro 25,00 per ognuno e per ogni riunione. Tali compensi verranno versati alle OO.SS. di cui fanno parte i membri ed il Presidente quali contributi volontari a favore di tali Associazioni no profit.

Art. 5

Per accedere alla Commissione il ricorrente deve proporre il quesito, per iscritto, con deposito di copia del contratto di locazione e dei documenti correlati, alla Associazione che intende coinvolgere, sottoscrivendo per accettazione il presente regolamento. Questa si attiverà per informare la controparte e il Presidente per la convocazione della Commissione, provvedendo a nominare l'esperto per il ricorrente.

Art. 6

Il Presidente, ricevuto dall'Associazione coinvolta da controparte il nominativo dell'esperto da questa nominato o decorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento dell'informativa dall'altra parte, fissa la data e il luogo per lo svolgimento della riunione per il tentativo di conciliazione, comunicandoli al/ai membro/i nominato/i dall'Associazione/i indicata/e dalla/e parte/i. Qualora la controparte non abbia indicato l'Associazione da cui intende farsi assistere, il Presidente provvederà autonomamente a nominarla, convocando una nuova riunione con invito alla Associazione nominata di nominare il proprio esperto, salvo il diniego della controparte.



Art. 7

I componenti la commissione si riuniscono nella data stabilita dal Presidente per studiare il caso, per illustrare le posizioni di ognuna delle parti, per proporre le proprie richieste e per discutere sulla soluzione della controversia. Il Presidente redige il verbale della riunione che verrà sottoscritto dai membri delle Associazioni convocate e, se consenzienti, dalle parti direttamente interessate nell'eventualità si raggiunga una conciliazione. Se la controparte non si presenta alla riunione o non invia un delegato, munito di delega scritta, il Presidente riporta il fatto nel verbale, che comunque viene sottoscritto dai presenti, dichiarando terminato il tentativo di conciliazione non conclusosi positivamente.

Art. 8

La parte ricorrente deve comunque sottoscrivere il verbale di conciliazione eventualmente intervenuto anche se la controparte, sebbene consenziente, non voglia o non possa sottoscriverlo. Il Presidente ne dà atto nel verbale, che viene sottoscritto dai presenti.

Art. 9

Il Presidente con la sua firma avvala il verbale di conciliazione e provvede ad inviarne copia integrale alle Associazioni intervenute, consegnandone pari copia alle parti.

Art. 10

Le parti, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, sollevano da ogni responsabilità civile e penale i membri delle Associazioni intervenute, il Presidente e le Associazioni stesse, approvando in toto quanto scritto nel verbale di conciliazione. Nell'eventualità non venga raggiunta alcuna conciliazione, le parti non avranno diritto all'ottenimento di copia dei verbali redatti durante le riunioni, salvo per la dichiarazione del Presidente del mancato raggiungimento della conciliazione.

Art. 11

La Commissione attesta, su richiesta anche di una sola parte, la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi depositati. Determina altresì il corretto canone da corrispondere. Questa attività non comporta oneri a carico della parte richiedente.


Letto, confermato e sottoscritto.

Ferrara, 11


Timbro dell'Associazione ASPPI
(firma del rappresentante)




Uniat Ferrara
Via Urbino, 12 - 44121 Ferrara
c.a.s. Paolo Poggolini



Timbro dell'Associazione UNIONCASA
(firma del rappresentante)



Timbro dell'Associazione SUNIA
(firma del rappresentante)



Timbro dell'Associazione SICET
(firma del rappresentante)


Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Ferrara
Corso Piave, 60 - 44121 Ferrara (FE)
Tel. 0532/777611 - Fax 0532/777625
E-mail: ferrara@sicet.it - G.F.: 93025620381

Timbro dell'Associazione UNIAT
(firma del rappresentante)

